REGOLAMENTO (CEE) N. 1548/88 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 1988

che fissa, per la campagna 1987/1988, il prezzo medio del mercato mondiale e il rendimento indicativo per i semi di lino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 569/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure speciali per i semi di lino [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4003/87 [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che un prezzo medio del mercato mondiale dei semi di lino dev'essere determinato ogni anno secondo i criteri definiti dal regolamento (CEE) n. 1774/76 del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativo alle misure speciali per i semi di lino [3];

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1799/76 della Commissione, del 22 luglio 1976, recante modalità d'applicazione delle misure speciali per i semi di lino [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1208/87 [5], il prezzo medio è uguale alla media aritmetica dei prezzi del mercato mondiale menzionati nello stesso articolo e constatati settimanalmente durante un periodo rappresentativo;

considerando che il periodo più rappresentativo per la commercializzazione dei semi di lino comunitari è quello dal 7 settembre 1987 al 25 marzo 1988; che è pertanto opportuno prendere in considerazione tale periodo;

considerando che, sulla base di quanto precede, il prezzo medio del mercato mondiale per i semi di lino dev'essere fissato come indicato in appresso;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 569/76, l'integrazione è concessa per una produzione fissata applicando un rendimento indicativo alle superfici sulle quali il lino è stato seminato e raccolto; che tale rendimento dev'essere fissato sulla base del criteri definiti dai regolamenti (CEE) n. 569/76 e (CEE) n. 1774/76;

considerando che, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1799/76, gli Stati membri produttori hanno comunicato alla Commissione il risultato dei sondaggi di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2 di detto regolamento, relativi alle rese di semi all'ettaro rilevate per ciascun tipo di lino di cui agli articoli 7 bis e 10 bis dello stesso regolamento nelle zone omogenee di produzione; che, sulla scorta di tali dati, è opportuno determinare come in appresso specificato il rendimento indicativo per i semi di lino;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1987/1988 il prezzo medio del mercato mondiale dei semi di lino è fissato a 13,280 ECU/100 kg.

Articolo 2

Per la campagna 1987/1988, il rendimento indicativo, nonché le relative zone di produzione per i semi di lino, sono stabiliti nell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29.
(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 46.
(3) GU n. L 199 del 24. 7. 1976, pag. 1.
(4) GU n. L 201 del 27. 7. 1976, pag. 14.
(5) GU n. L 115 dell'1. 5. 1987, pag. 26.

ALLEGATO

Rendimento indicativo (kg/ha) e relative zone di produzione

I. LINO TESSILE

	Lino macerato non sgranato	Altro lino
Zona I I Paesi Bassi	1 033	1 377
Zona II I seguenti comuni belgi: Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Diksmuide (senza Vladslo e Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (Meerdonk solo), Sint-Laureins, Veurne e Zuienkerke	1 143	1 399
Zona III 1. Altre zone del Belgio 2. Le seguenti zone francesi: — il dipartimento Nord — i circondari di Béthune, Lens, Calais, St Omer e il cantone di Marquise nel dipartimento Pas-de-Calais — i circondari di Saint-Quantin e di Vervins nel dipartimento Aisne — il circondario di Charleville-Mézières nel dipartimento Ardennes	849	1 042
Zona IV Le seguenti zone francesi: — i circondari di Arras, Boulogne-sur-Mer escluso il cantone di Marquise, di Montreuil nel dipartimento Pas-de-Calais — il dipartimento Somme — i circondari di Beauvais, Clermont e Compiègne nel dipartimento Oise	787	981
Zona V Le seguenti zone francesi: — i circondari di Rethel, Sedan, Vouziers, nel dipartimento Ardennes — i circondari di Laon, Soissons, Château-Thierry nel dipartimento Aisne — il dipartimento Marne — il circondario di Senlis nel dipartimento Oise — i dipartimenti Seine-et-Marne, Essonne, Yvelines, Val-d'Oise, Hauts-de-Seine, Seine St-Denis, Val-de-Marne, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Sarthe — i circondari di Alençon e Mortagne-au-Perche nel dipartimento Orne	811	904
Zona VI Il Regno Unito	705	611
Zona VII Altre zone della Comunità	705	909

II. LINO OLEAGINOSO

Zona I 1. La Francia 2. La seguente zona dell'Italia ; la Sicilia	1 864
Zona II La Repubblica federale di Germania	1 369
Zona III Il Regno Unito	1 319
Zona IV : La Danimarca	888
Zona V : Altre zone della Comunità	809